



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 84

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 29 ottobre 2018

I N D I C E**Commissioni permanenti**1^a - Affari costituzionali:

| | | |
|---|------|---|
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | Pag. | 3 |
| <i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i> | | |

14^a - Politiche dell'Unione europea:

| | | |
|--|---|----|
| <i>Plenaria</i> | » | 79 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i> | » | 84 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 84^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 29 ottobre 2018.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 29 ottobre 2018

Plenaria

37^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
BORGHESI*

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilia.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 17 di venerdì 26 ottobre, sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti agli emendamenti del Governo, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 ottobre.

Informa, inoltre, di aver presentato in qualità di relatore, sempre nella giornata di venerdì 26 ottobre, alcuni emendamenti, pubblicati in allegato. Ricorda, quindi, come anticipato nella seduta precedente, che è fissato alle ore 14 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Comunica, infine, che gli emendamenti 1.9, 2.12, 6.0.1, 12.12, 14.32, 15.0.3, 16.0.7, 16.0.8, 18.10, 19.9, 22.0.3, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 29.0.3, 32.0.2 e l'ordine del giorno G/840/1/1 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato.

Comunica, inoltre, che la senatrice Nugnes aggiunge la propria firma all'emendamento 1.18.

La Commissione prende atto.

Il senatore PARRINI (*PD*) chiede di posticipare alle ore 15 il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore, già fissato per oggi, lunedì 29 ottobre, alle ore 14, è posticipato alle ore 15.

La Commissione prende atto.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 9, soffermandosi in particolare sull'emendamento 9.20, che intende limitare l'applicazione della norma relativa alla procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale a coloro che abbiano tentato di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'espulsione.

Con riferimento all'articolo 10, illustra l'emendamento 10.7 (testo 2), volto a riallineare il testo alle prescrizioni della direttiva n. 32 del 2013, recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

Si soffirma, quindi, sull'emendamento 12.5, con il quale si propone di sopprimere l'articolo 12, che modifica radicalmente il sistema di accoglienza, incentrandolo principalmente sulle strutture temporanee di emergenza cosiddette CAS, le quali – al contrario dei centri previsti nell'ambito dello SPRAR – non consentono l'integrazione dei richiedenti asilo nel tessuto sociale.

In alternativa, con l'emendamento 12.30 si prevedono alcune modifiche al sistema di accoglienza dei CAS, per garantire servizi di assistenza adeguati e avviare un percorso di inclusione.

Infine, illustra il subemendamento 7.0.500/4, volto a modificare l'emendamento 7.0.500 del Governo. Ritiene preferibile che si compia una valutazione specifica della situazione dei richiedenti asilo, mentre ciò non sarebbe possibile se si ritenesse manifestamente infondata la richiesta di migranti provenienti da una lista di Paesi considerati comunque sicuri.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) illustra i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.0.500. In particolare, con il subemendamento 7.0.500/2 si prevede che la lista di Paesi di origine sicuri sia stilata su proposta o previo parere della Commissione nazionale per il diritto di asilo e aggiornata con la medesima procedura. Con riferimento all'articolo 9, oltre all'emendamento 9.2, soppressivo dell'intero articolo, illustra l'emen-

damento 9.14, con cui si allinea la procedura alle disposizioni della direttiva europea n. 32 del 2013.

Quanto all'articolo 10, oltre all'emendamento soppressivo 10.3, segnala gli emendamenti 10.6 e 10.8, che fanno riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Richiama quindi l'attenzione non solo sull'emendamento 12.1, volto a sopprimere l'articolo 12, ma anche sull'emendamento 12.9. Ricorda che la modifica è stata sollecitata dall'ANCI nel corso delle audizioni informali ed è volta a ripristinare il sistema di accoglienza SPRAR soprattutto per le persone più vulnerabili.

Illustra altresì l'emendamento 12.12 (testo 2), che propone di estendere i servizi di accoglienza a ulteriori categorie di persone in condizioni di disagio.

L'emendamento 13.2 è volto a sopprimere l'articolo 13. Ritiene che la norma sia particolarmente afflittiva, in quanto non consente l'iscrizione anagrafica ai titolari di permesso di soggiorno, i quali pertanto non potranno accedere ai servizi connessi. Infine, l'emendamento 14.3 è volto a sopprimere l'articolo 14, che sostanzialmente introduce una inaccettabile distinzione, a seconda della modalità di acquisizione della cittadinanza, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore COLLINA (*PD*) segnala, in particolare, gli emendamenti riferiti all'articolo 12, volti a recuperare il sistema di accoglienza dello SPRAR, che – come sottolineato dal presidente dell'ANCI – finora ha dato ottimi risultati sotto il profilo dell'integrazione dei migranti.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) segnala, in particolare, l'emendamento 36.18, volto ad alimentare – con il 10 per cento delle somme ricavate dalla vendita dei beni sottratti alla criminalità organizzata – un fondo per le spese di manutenzione di tali beni. In tal modo, si consentirebbe ai Comuni di disporre delle risorse necessarie per manutenere e utilizzare le proprietà confiscate.

Il senatore DE FALCO (*M5S*) illustra le proposte di modifica a sua firma riferite all'articolo 14, soffermandosi in particolare sull'emendamento 14.15, in base al quale si propone che l'acquisto della cittadinanza da parte del richiedente asilo abbia effetto anche nei riguardi dei figli minorenni e del coniuge. In tema di revoca della cittadinanza, segnala invece l'emendamento 14.21, che esclude l'applicazione della norma quando il soggetto abbia collaborato con le pubbliche autorità o nel caso che egli abbia acquisito la cittadinanza da oltre sette anni. In questo caso, infatti, ritiene che la situazione giuridica del soggetto debba ritenersi ormai stabilizzata.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) segnala la necessità di un chiarimento interpretativo in merito alla procedura di esame in sede referente.

Infatti, per prassi costante, in base a un'interpretazione supportata da circolari risalenti, sono state finora applicate anche in sede referente le medesime modalità di trattazione previste dal quarto comma dell'articolo 41 del Regolamento, in base al quale anche i senatori non facenti parte della Commissione di merito, oltre a poter intervenire in discussione generale, possono trasmettere emendamenti e ordini del giorno e chiedere di illustrarli.

Tuttavia, tale disposizione, volta a garantire a tutti i senatori la facoltà di modificare il testo degli articoli di un disegno di legge, che sarebbe altrimenti preclusa per i provvedimenti esaminati in sede deliberante e redigente, appare irragionevole in sede referente, considerato che il dibattito è replicato anche in Assemblea. Ciò si mostra tanto più vero alla luce delle recenti modifiche regolamentari, che mirano a uno snellimento dei lavori parlamentari.

Evidenzia altresì che, sulla base delle nuove disposizioni finali del Regolamento, si deve considerare cessato ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari precedenti e riferiti agli articoli oggetto della riforma.

Il PRESIDENTE ritiene che la segnalazione sia condivisibile e meritevole di attenzione. Si riserva pertanto di sottoporre la questione alla Presidente del Senato.

Dichiara, quindi, improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.94, 15.0.1, 15.0.2, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.10 (già 16.5), 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14, 21.0.15, 21.0.16, 21.0.17, 21.0.18, 21.0.19, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 24.0.1, 27.0.1 (testo 2), 29.0.2 e 29.0.4.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, sugli identici 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, sugli identici 1.7 e 1.8, nonché sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti identici 1.13 e 1.14, sugli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21, nonché sugli identici 1.22 e 1.23, sugli identici 1.24 e 1.25 e sugli emendamenti 1.26 e 1.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.28 e contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.30, nonché sugli identici 1.31, 1.32 e 1.33 e sugli emendamenti 1.34, 1.35 e 1.36.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.37 e contrario sull'emendamento 1.38, sugli identici 1.39 e 1.40, nonché sugli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 e 1.46.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 1.48 e contrario sugli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.52 e sugli identici 1.53 e 1.54, a condizione che siano riformulati come segue: «Al comma 1, lettera *o*), dopo le parole: "protezione sussidiaria", aggiungere le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera *d-bis*"».

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76 e 1.77, nonché sugli identici 1.78 e 1.79 e sugli identici 1.80, 1.81 e 1.82. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 e 1.88, sugli identici 1.89 e 1.90, sugli emendamenti 1.91, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.47 (testo 2) e 1.98, nonché sugli identici 1.99 e 1.100.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento 1.101, sugli identici 1.102 e 1.103, sull'emendamento 1.104, sugli identici 1.105, 1.106 e 1.107, sugli identici 1.108 e 1.109 e sugli emendamenti 1.110, 1.111, 1.112 e 1.113.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Accoglie l'ordine del giorno G/840/1/1, purché il dispositivo sia riformulato come segue: «a intensificare ulteriormente il monitoraggio dei finanziamenti provenienti da paesi nei quali la libertà religiosa è impedita e destinati a organizzazioni senza fini di lucro, al fine di evitare che gli stessi, anziché essere impegnati per iniziative che favoriscano il dialogo interreligioso, possano essere finalizzati per alimentare fenomeni di radicalizzazione».

Si passa alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) auspica l'approvazione degli emendamenti in esame, ritenendo molto grave la soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il senatore COLLINA (*PD*) sottolinea la particolare rilevanza dell'articolo 1 nell'impianto del decreto-legge in titolo, in quanto esso delinea una impostazione delle politiche migratorie del tutto differente rispetto a

quella basata sulla integrazione e inclusione sociale degli stranieri. Pertanto, l'emendamento 1.6 propone la soppressione di tale norma.

Il senatore MALAN (*FI-BP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.7, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta di una proposta di modifica volta ad ampliare il novero di casi tipizzati per la concessione dei permessi speciali.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) dichiara il proprio voto contrario sugli emendamenti identici 1.7 e 1.8.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.7 e 1.8.

L'emendamento 1.9 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore MALAN (*FI-BP*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10, sottolinea la necessità di abolire del tutto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che non è previsto dagli altri Paesi europei.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.10 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.11 e 1.12.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.13 e 1.14.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.18 e chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivalutarlo, in quanto la proposta è volta a garantire protezione alle persone perseguitate per l'identità di genere e l'orientamento sessuale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) chiede che l'emendamento sia accantonato per una riflessione più approfondita, al fine di tenere conto che le donne in alcuni Paesi sono oggetto di persecuzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.18 è respinto.

L'emendamento 1.19 è stato ritirato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.20.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritiene incomprensibile la contrarietà del relatore e del rappresentante del Governo rispetto alla possibilità di inserire, tra i casi speciali di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, quelli di persone soggette a pene o trattamenti disumani o degradanti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.20 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.21, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.22 e 1.23.

Il senatore COLLINA (*PD*) chiede di approvare gli emendamenti in esame, con i quali si prevede di tenere conto – ai fini della concessione del permesso di soggiorno – dell'eccezionale gravità delle condizioni di salute del richiedente asilo.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.22 e 1.23.

L'emendamento 1.24 è stato ritirato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.25.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottolinea la ragionevolezza della proposta di modifica, con cui si prevede di riconoscere un permesso di soggiorno alle persone che versano in condizioni di salute particolarmente gravi, per un periodo corrispondente alle necessità terapeutiche e rinnovabile fino a quando il rientro nel Paese di origine non comporti rischi di irreparabile pregiudizio alla salute.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.25 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.26 e 1.27.

L'emendamento 1.28, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.29 e 1.30.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.31, 1.32 e 1.33.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.34 e 1.35.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.36.

Il senatore COLLINA (*PD*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, con cui si inserisce una ulteriore fattispecie per il riconoscimento della protezione internazionale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.36 è respinto.

L'emendamento 1.37, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.38 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.39 e 1.40.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.41.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritiene irragionevole il divieto di convertire il titolo di soggiorno in permesso per motivi di lavoro, che è indispensabile per consentire l'integrazione dei migranti.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole sull'emendamento 1.41, per le ragioni già espresse dalla senatrice De Petris. A suo avviso, i rischi per la sicurezza aumenteranno proprio a causa dell'impossibilità per i migranti di inserirsi nel tessuto sociale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.41 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.42, che risulta respinto.

L'emendamento 1.43 è stato ritirato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.44 è respinto.

Il senatore PARRINI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.45 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.46 è respinto.

L'emendamento 1.48, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.49, 1.50 e 1.51.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 1.52 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore PARRINI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.53 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Il senatore DE FALCO (*M5S*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 1.54 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Gli identici emendamenti 1.52 (testo 2), 1.53 (testo 2) e 1.54 (testo 2), posti ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.55 e 1.56.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.57.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) auspica l'approvazione della proposta di modifica in esame, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno nei casi in cui lo straniero dimostri di essere integrato e in possesso di una proposta di assunzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.57 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.58, che risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67.

Il senatore PARRINI (*PD*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.74 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.75.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, volto a consentire un permesso di soggiorno speciale biennale, recante la dicitura «protezione speciale», per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa o la frequenza di un corso di studi nei casi in cui non sia stata accolta la domanda di protezione internazionale di uno straniero che possa essere oggetto di persecuzione nel Paese di origine. Ricorda che la proposta di modifica è stata sollecitata da numerose associazioni, tra cui la Comunità di Sant'Egidio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.75 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.76, che risulta respinto.

Il senatore PARRINI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.77 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.78 e 1.79.

Il senatore PARRINI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.81.

Sono quindi posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli identici emendamenti 1.80, 1.81 e 1.82, che risultano respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.83 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.84, 1.85 e 1.86.

L'emendamento 1.87 è stato ritirato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.88 è respinto.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.89 e 1.90.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritiene particolarmente rilevanti gli emendamenti in esame, che affermano l'opportunità di riconoscere un permesso speciale di soggiorno allo straniero cui sia stata rifiutata la protezione internazionale, ma che si sia distinto per comprovata volontà di integrazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) evidenzia che la modifica è stata sollecitata dall'*ANCI*, sulla base dell'esperienza concreta maturata nel sistema di accoglienza. Peraltro, il permesso ha durata limitata nel tempo ed è rilasciato solo se sussistono determinate condizioni: il possesso di una certificazione di apprendimento della lingua italiana, di un contratto di lavoro e dell'attestazione dell'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.89 e 1.90.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.91.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) sottolinea che la proposta in esame riguarda i minori non accompagnati che abbiano compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno. Ritiene ingiustificato, in questi casi, applicare la norma con tanto rigore.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) rileva che si tratta di una norma di poco impatto, in quanto riguarderebbe pochi casi.

La senatrice NUGNES (*M5S*) chiede una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.91 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.93, che risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.95, 1.96, 1.97, 1.47 (testo 2) e 1.98.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 1.99 e 1.100.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritiene indispensabile approvare gli emendamenti in esame, per evitare l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni.

Il senatore COLLINA (*PD*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris. A suo avviso, occorre tenere conto delle situazioni attualmente in essere.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.99 e 1.100.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.101.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene assolutamente incomprensibile la scelta di non rinnovare il permesso di soggiorno per motivi umanitari agli stranieri che nei loro Paesi di origine sarebbero oggetto di discriminazione e persecuzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.101 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.102 e 1.103.

Il senatore PARRINI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.104 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Fa altresì proprio, in assenza del proponente, l'emendamento 1.106.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.105, 1.106 e 1.107.

Sono quindi posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo gli identici emendamenti 1.108 e 1.109, che risultano respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.110 e 1.111.

Il senatore PARRINI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.112 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.113 è respinto.

Il senatore MALAN (*FI-BP*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/840/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/840/1/1 (testo 2), essendo stato accolto dal Governo, non è posto in votazione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti identici 2.1, 2.2 e 2.3, sugli identici 2.4, 2.5 e 2.6, nonché sugli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.11 (testo 2). Il parere è favorevole anche sull'emendamento 2.12, a condizione che il capoverso «2-bis» sia riformulato come segue: «Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».

Esprime, infine, parere contrario nonché sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 2.1, 2.2 e 2.3.

Il senatore PARRINI (*PD*) ribadisce le considerazioni critiche, già espresse in sede di illustrazione degli emendamenti, sul prolungamento della durata massima del trattamento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio, in quanto – a suo avviso – si determinano le condizioni per una maggiore instabilità e insicurezza. Tra l'altro, ritiene che la norma avrà certamente un impatto notevole sugli oneri finanziari, rendendo peraltro più complessi i compiti delle forze dell'ordine.

Il senatore LA RUSSA (*FdI*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, ritenendo insufficiente il periodo di 180 giorni, previsto dal Governo. Sottolinea, in ogni caso, che il prolungamento del trattenimento favorirà le forze dell'ordine nello svolgimento dei loro compiti, in quanto potranno essere destinate al controllo dei CPR, piuttosto che alla ricerca dei migranti clandestini su tutto il territorio nazionale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritiene che il prolungamento del trattenimento determinerà situazioni difficili nei CPR, data anche la difficoltà nell'esecuzione dei rimpatri per la mancanza di appositi accordi bilaterali con i Paesi di origine degli stranieri. Inoltre, ritiene particolarmente criticabile il comma 2 dell'articolo 2, che – per la realizzazione di ulteriori centri per il rimpatrio – prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in assenza del propONENTE, fa proprio l'emendamento 2.1.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene del tutto irragionevole la disposizione di cui al comma 1. Dichiara, pertanto, un voto favorevole sugli emendamenti in esame.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.9.

Il senatore LA RUSSA (*FdI*) ritiene opportuno prolungare il trattenimento nei CPR fino a un massimo di 18 mesi. La norma avrebbe anche un effetto di deterrenza nei confronti di altri migranti che volessero venire illegalmente in Italia.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene risulti chiaro, anche in considerazione delle osservazioni del senatore La Russa, che la norma ha una finalità propagandistica: sostanzialmente, si privano gli stranieri presenti sul territorio nazionale del godimento dei diritti civili con la sola finalità di scoraggiare ulteriori flussi migratori.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.9 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.10, che risulta respinto.

L'emendamento 2.11 (testo 2) è accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore PERILLI (*M5S*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 2.12 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE ne dispone l'accantonamento, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il senatore PARRINI (*PD*) chiede che, in occasione delle sedute convocate alle ore 15 e alle ore 20,30 di oggi, lunedì 29 ottobre, sia assicurata la più ampia pubblicità dei lavori odierni della Commissione, ex articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE avverte che trasmetterà immediatamente alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il PRESIDENTE ne, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti identici 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, sugli identici 3.5, 3.6 e 3.7, nonché sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti identici 3.15 e 3.16, nonché sugli identici 3.17 e 3.18 e sugli identici 3.19, 3.20 e 3.21.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30, nonché sugli identici 3.31 e 3.32 e sull'emendamento 3.33.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 3.34.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Il senatore MALAN (*FI-BP*), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 3 – con cui si introducono due nuove fattispecie per mo-

tivare il trattenimento degli stranieri, cioè la determinazione o la verifica dell'identità e della cittadinanza dei richiedenti asilo – siano ingiustificatamente afflittive, in quanto riguardano persone che molto spesso sono arrivate sul territorio italiano dopo viaggi pericolosi e in condizioni difficili, per cui non sono in possesso dei documenti di identità.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritiene inaccettabile – per un Paese civile e democratico – una disposizione come quella all'esame, che prevede il trattenimento fino a 180 giorni solo per procedere alla identificazione o alla verifica della cittadinanza degli stranieri. A suo avviso, si tratta di una violazione dei diritti umani.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4.

Sono quindi posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7, che risultano respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.14.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà del relatore e del rappresentante del Governo all'emendamento in esame, che mira a precisare le condizioni del trattenimento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.14 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.15 e 3.16.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) precisa che le proposte di modifica in esame sono volte a limitare il trattenimento a fini di identificazione ai soli casi in cui il richiedente asilo si rifiuti di adempire all'obbligo del rilievo dattiloskopico.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.15 e 3.16.

Sono quindi posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 3.17 e 3.18, che risultano respinti.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.19, 3.20 e 3.21.

Il senatore PARRINI (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.22 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.30.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) auspica l'approvazione dell'emendamento in esame, volto a garantire che ai richiedenti asilo sottoposti a trattenimento siano quanto meno fornite tutte le informazioni relative alla procedura di asilo.

Il sottosegretario MOLTENI precisa che tali garanzie sono già previste dalla normativa vigente.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.30 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 3.31 e 3.32.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 3.33, che risulta respinto.

L'emendamento 3.34, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti identici 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 e sull'emendamento 4.5.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.6 e contrario sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.600 del relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) ritiene inaccettabile l'eccessiva indeterminatezza delle caratteristiche dei locali a disposizione dell'autorità

di pubblica sicurezza, in cui dovrebbero essere trattenuti i migranti in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, qualora non vi siano posti disponibili nei CPR.

Il senatore COLLINA (*PD*) si associa alle considerazioni della senatrice De Petris, sottolineando che la formulazione dell'emendamento 4.6, su cui il relatore ha espresso parere favorevole, risulta troppo generica per garantire che nei locali in cui sono trattenuti gli stranieri in attesa di espulsione siano effettivamente assicurate condizioni dignitose. Sarebbe opportuno quanto meno richiamare le normative che garantiscono gli *standard minimi* anche a livello internazionale.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

L'emendamento 4.600 è accantonato.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.5 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 4.6.

Il senatore LA RUSSA (*FdI*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'emendamento in esame.

L'emendamento 4.6, posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore PARRINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.7, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore DE FALCO (*M5S*) ritira l'emendamento 4.8, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore COLLINA (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 4.9, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritiene incomprensibili le ragioni del parere contrario della Commissione bilancio sull'emendamento 4.9, volto a esplicitare le garanzie che dovrebbero essere assicurate nei locali a disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, al fine di riconoscere le condizioni di trattenimento dignitose genericamente previste dall'emendamento 4.6, appena approvato. Invita, pertanto, a una ulteriore riflessione sul tema.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottolinea che l'emendamento in esame, come anche il successivo 4.10 a sua firma, fa riferimento agli *standard* per l'accoglienza previsti dalla direttiva 2013/33/UE. Pertanto, appare incomprensibile la contrarietà del relatore e del Governo, tenendo conto che invece l'emendamento 4.6 è stato approvato.

Il sottosegretario MOLTENI ribadisce che, nei locali a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, gli stranieri sono trattenuti solo 48 ore precedenti e successive all'udienza di convalida del procedimento di espulsione. Peraltro, si tratta di locali già utilizzati dalla polizia per l'esecuzione dei provvedimenti di fermo, dove quindi sono certamente assicurate le condizioni per il rispetto della dignità della persona. L'emendamento 4.6, pertanto, deve essere inteso nel senso di rafforzare le garanzie già previste; qualora i locali indicati non fossero idonei, saranno utilizzate le risorse stanziate – pari a un milione e mezzo di euro – per gli adeguamenti necessari.

Il senatore PERILLI (*M5S*) precisa che il riferimento al rispetto della dignità umana, presente nell'emendamento 4.6 a sua firma, è richiamato anche nel testo unico delle disposizioni sull'immigrazione. Pertanto, ritiene strumentali le critiche circa la presunta genericità di tale espressione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 4.9 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) insiste per la votazione degli emendamenti 4.10 e 4.11, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.10 e 4.11 sono respinti.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 4.12, che risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 840
(al testo del decreto-legge)**

G/840/1/1 (testo 2)

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che, anziché essere impiegati per iniziative che favoriscano il dialogo interreligioso, possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche,

impegna il Governo:

a intensificare ulteriormente il monitoraggio dei finanziamenti provenienti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita e destinati a organizzazioni senza fini di lucro, al fine di evitare che gli stessi, anziché essere impiegati per iniziative che favoriscano il dialogo interreligioso, possano essere finalizzati per alimentare fenomeni di radicalizzazione.

Art. 1.

1.9 (testo 2)

CIRIANI, FAZZOLARI, LA RUSSA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il rifiuto o la revoca del per-

messo di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.52 (testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», inserire le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».

1.53 (testo 2)

VERDUCCI

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», inserire le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».

1.54 (testo 2)

DE FALCO, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», inserire le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».

Art. 2.**2.12 (testo 2)**

PERILLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».

Art. 4.**4.600**

BORGHESI, Relatore

*Al comma 1, le parole: «o in quelli» sono sopprese.***Art. 5.****5.0.600**

BORGHESI, Relatore

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:***«Art. 5-bis.**

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis e 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen"».

Art. 6.

6.0.600

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione

sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i familiari di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.1 (testo 2)

FAZZOLARI, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammi-

nistrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 7.

7.0.500/1

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea»;

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno; formulando, ove occorra, proposte di modifica».

7.0.500/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«Con decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione-Europea».

b) dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'Interno ed al ministro degli Affari esteri con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».

7.0.500/3

MALAN, GASPARRI, TESTOR

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis» al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

7.0.500/4

NUGNES, FATTORI, DE FALCO, MANTERO

All'emendamento 7.0.500, capoverso «Art. 1-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), capoverso «1.», sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti: «non meno di due volte all'anno»;
 - b) alla lettera a), capoverso «4.», sopprimere le parole: «dall'UNHCR,» e inserire, in fine, le parole: «e dietro parere obbligatorio e vincolante dell'UNHCR»;
 - c) alla lettera a), capoverso «5.», sopprimere le parole: «o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per-ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova»;
 - d) sopprimere le lettere b), c) ed e);
 - e) lettera f), capoverso «1.», sopprimere le lettere b), c), d) ed e).
-

7.0.500/5

MALAN, GASPARRI, TESTOR

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «si può dimostrare che» con le seguenti: «consta che».

7.0.500/6

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «in via generale e costante»;*
 - b) *sostituire l'ultimo periodo del comma 2, con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;*
 - c) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma».*
-

7.0.500/7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «in via generale e costante».

7.0.500/8

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a) all'articolo 2-bis apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, sopprimere il periodo da: «La designazione» a fine periodo.*
 - b) *al comma 4, dopo le parole: «dall'UNHCR» inserire il seguente periodo. «il cui parere obbligatorio, eventualmente sfavorevole, è da intendersi vincolante».*
 - c) *al comma 5, lettera b) dopo le parole: «motivata dando atto» inserire le seguenti: «in modo specifico» e dopo la parola: «esclusivamente» sostituire la parola: «che» con le seguenti: «del fatto che».*
-

7.0.500/9

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.0.500/10

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».

7.0.500/11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».

7.0.500/12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del paese in questione».

7.0.500/13

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione».

7.0.500/14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;*

c) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

7.0.500/15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

7.0.500/16

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.500/17

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.500/18

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

7.0.500/19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015"».

3) alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

7.0.500/20

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015.'";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015».

7.0.500/21

MALLEGANI

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 28-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con fa civile e sicura convivenza"».

7.0.500/22

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).

7.0.500/23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.500/24

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f) capoverso «Art. 28-ter.» sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni complessivamente e gravemente contraddittorie su fatti decisivi e circostanze particolarmente rilevanti che li concernono direttamente il Paese di origine";

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio o nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e non ha in alcun modo motivato spontaneamente su richiesta della Commissione, la mancata tempestività della domanda rispetto alla sua presenza sul territorio nazionale"».

7.0.500/25

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

7.0.500/26

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

7.0.500/27

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o fatto sparire».

7.0.500/28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.500/29

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.500/30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendovi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso».

7.0.500/31

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.0.500/32

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).

7.0.500/33

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, al comma 5, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere la lettera g).

7.0.500/34

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

7.0.500/35

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

7.0.500/36

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, dopo la lettera g), inserire, in fine, la seguente:

«g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine».

7.0.500/37

AIMI, GASPARRI, TESTOR

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 29, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva"».

7.0.500/38

MALLEGNI

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Alla legge 10 aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il quinto comma inserire il seguente:

"Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i paesi di origine sicuri"».

7.0.500/39

AIMI, GASPARRI, TESTOR

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art.7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per reati contro la persona o contro il patrimonio;"».

7.0.500**IL GOVERNO***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.*(Paesi di origine sicuri)*

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a

norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis";

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-bis";

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis";

e) all'articolo 28-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter";

f) dopo l'articolo 28-bis, è inserito il seguente:

"Art 28-ter.

(Domanda manifestamente infondata)

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-bis;
- c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;
- d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;
- e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloskopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";
- g) all'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-ter"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-bis», dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" inserire le seguenti: "28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo" e al capoverso «1-ter», dopo le parole: "i relativi controlli" inserire le seguenti: ", e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter)".

Art. 9.**9.600**

BORGHESI, *Relatore*

Al comma 1, alla lettera a), è premessa la seguente:

«0a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"*b-bis*) domanda reiterata': un’ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell’articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell’articolo 23-*bis*, comma 2"».

9.601

BORGHESI, *Relatore*

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l’anno 2018 e», dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di velocizzare l’esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell’interno possono essere istituite, dal 10 gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all’articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 39».

Conseguentemente, all’articolo 39, comma 1, lettera e), le parole: «quanto a 531.423 euro per l’anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 66.194 euro per l’anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l’anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 per l’anno 2019».

Art. 10.**10.600***BORGHESI, Relatore*

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «il questore», inserire le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3"».

Art. 12.**12.12 (testo 2)***DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA*

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.».

12.600**BORGHESI, Relatore***Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:**«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";

a-ter) il comma 3 è abrogato».

Art. 14.**14.32 (testo 2)****FAZZOLARI, CIRIANI, LA RUSSA***Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 15.

15.601

BORGHESI, *Relatore*

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».

15.602

BORGHESI, *Relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 130-bis (L)», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nella rubrica, sopprimere le parole:* «nei processi civili»;
 - b) *al comma 1, sostituire le parole:* «Nel processo civile, quando», *con la seguente:* «Quando».
-

15.603

BORGHESI, *Relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 10 gennaio 2019" sono soppresse».

15.0.3 (testo 2)

PERILLI, GRASSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.*(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni)*

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

"Art. 387-bis.

(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)

1. Nell'ipotesi di arrestata o fermata, madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

Art. 16.

16.0.7 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÉ, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la sommini-

strazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

16.0.8 (testo 2)

GARNERO SANTANCHÉ, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale sono sottoposti – in caso di recidiva – ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

Art. 17.

17.0.600

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Nuove norme in materia di uso e porto di oggetti vietati in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. All'articolo 5, secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico."

2. Nei casi di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è consentito procedere all'arresto in flagranza. Negli stessi casi, quando non è possibile procedere immediata-

mente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera sussistente lo stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, quando il fatto è provato inequivocabilmente per mezzo di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Si applica l'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48».

Art. 18.

18.10 (testo 2)

CIRIANI, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18.600

BORGHESI, Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il

numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.»;

d) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si fa fronte con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente».

Art. 19.

19.600

BORGHESI, Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma».

19.9 (testo 2)

LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del pre-

sente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 21.

21.600

BORGHESI, Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

*(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici
e nei locali di pubblico trattenimento)*

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza non definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

21.0.600

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione del-

l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

21.0.601

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto
di accesso in specifiche aree urbane)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

Art. 22.**22.0.3 (testo 2)**

GRASSI, PERILLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e al-

l'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:*

«a-bis) quanto a 4.635.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia».

Art. 23.

23.0.8 (testo 2)

LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrastò della criminalità e del terrorismo", sono inserite le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", sono sostituite dalle le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.9 (testo 2)

LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in

procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

23.0.600

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

*"Art. 213. – (*Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa*). – 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.*

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla

sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. – (*Fermo amministrativo del veicolo*). – 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le nonne sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o

a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a nonna del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-bis, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213" sono inserite le seguenti: "comma 5";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

"Art. 215-bis.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti

da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo"».

23.0.10 (testo 2)

LA RUSSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23-bis.***(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

Art. 26.**26.0.600**

BORGHESI, Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio
e lavorazione dei rifiuti)*

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;

d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di AS 840 emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione».

Art. 28.

28.500/1

MALAN, GASPARRI, TESTOR

Al comma «1-bis», capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso in cui entro 2 anni dallo scioglimento nei loro confronti non sia intervenuta alcuna condanna».

28.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo».

Art. 29.**29.0.3 (testo 2)**

CIRIANI, FAZZOLARI, LA RUSSA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)*

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Art. 31.**31.0.600**

BORGHESI, Relatore

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

2. Quando è richiesto l'intervento della forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emissione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

3.2. Alla scadenza del termine dei novanta giorni, di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento.

L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di

cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6. Avverso il programma di cui al comma 9 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, exonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del predetto articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In questi casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 32.

32.0.600

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in al-

meno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

32.0.2 (testo 2)

GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattico-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 35.**35.0.600**

BORGHESI, Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato
di personale della polizia municipale)*

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

35.0.601

BORGHESI, Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Istituzione del Fondo per la sicurezza urbana)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, quale concorso dello Stato al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.

4. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno».

35.0.602

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Videosorveglianza)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere *b*) ed *e*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti».

35.0.603

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Ministro della difesa "sono inserite le seguenti: ", con il Ministro dell'economia e delle finanze";

b) dopo le parole: "criminalità organizzata e ambientale" sono inserite le seguenti: "nonché per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, per il Corpo della Guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68"».

35.0.604

BORGHESI, Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree co-

munque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-bis.1. L'inoservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Art. 36.

36.500/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

All'emendamento 36.500, al comma 1-bis, capoverso «3», dopo le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata», inserire le seguenti: «, nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici» e dopo le parole: «procedure pendenti», inserire le seguenti: «sull'impresa sequestrata o confiscata».

36.500/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 36.500, al capoverso «1-bis», comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiari che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso».

36.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"».

36.501/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire», con la seguente: «istituisce» e dopo le parole: «un tavolo provinciale» inserire la seguente: «permanente».

36.501/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».

36.501

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alinea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

36.502/1**MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA**

All'emendamento 36.502, al comma 2-bis, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva"».

36.502**IL GOVERNO**

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

36.503/1**MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA**

All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni previste dal presente decreto legislativo e dalla normativa vigente in materia».

36.503/2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, quando sussista un interesse alla vendita dei beni,».

36.503

IL GOVERNO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguitamento delle proprie finalità istituzionali"».

36.600

BORGHESI, Relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore"».

Art. 37.**37.0.500/1**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 37.0.500, al capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e associazioni».

37.0.500

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 37-bis.***(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)*

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

Art. 38.**38.0.600**

BORGHESI, Relatore

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura)*

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Non possono far parte dell'elenco tenuto a cura del prefetto di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento dell'accettazione della stessa, non abbiano presentato l'informazione antimafia liberatoria di cui al libro 11 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro";

c) all'articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'intero ammontare dell'elargizione di cui al comma 1 può essere erogato, qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale, dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all'evento delittuoso posto a base dell'istanza, nel caso in cui dall'esito delle risultanze istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo evento delittuoso";

d) all'articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I membri di cui alla presente lettera devono astenersi da prendere parte all'attività del Comitato, incluse eventuali votazioni, quando sono chiamati ad esprimersi su richieste di accesso al fondo di cui all'articolo 18 presentate da soggetti i quali siano, ovvero siano stati, nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo è da considerare nulla";

e) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di cui al comma 1, lettera d)";

f) all'articolo 20, comma 1, le parole: "trecento giorni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati";

g) all'articolo 20, comma 2, le parole: "dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga";

h) all'articolo 20, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

"7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, la moratoria di cui ai commi da 1 a 4 è concessa, dall'erario o dagli enti previdenziali o assistenziali, la rateizzazione del debito accumulato per effetto della moratoria stessa, sino a centoventi mesi, senza interessi e oneri.

7-quinquies. A favore dei soggetti di cui al comma 7-quater è costituito un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato in ragione della moratoria"».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Lunedì 29 ottobre 2018

Plenaria 37^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI*

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) *Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario ed in parte non ostativo)

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti del relatore e del Governo riferiti al disegno di legge in titolo, i subemendamenti agli emendamenti del Governo, nonché alcune riformulazioni. Illustra quindi uno schema di parere contrario sugli emendamenti 6.0.1 (testo 2) e 14.32 (testo 2), confermando il parere già reso in data 23 ottobre, e non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE relatore, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere da egli presentato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), che provvede a dare attuazione alla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, da recepire entro il 27 novembre 2018.

In attuazione della direttiva, lo schema di decreto prevede, all'articolo 3, comma 1, che a decorrere dal 18 aprile 2019 gli enti individuati dal codice degli appalti dovranno poter ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto, anche nel formato conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione. A tale scopo, il Sistema di interscambio di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2013 consentirà una traduzione automatica dal formato europeo al formato «Fattura PA», inviandoli alle pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito di applicazione sono compresi anche i contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione di quelli dichiarati segreti o che debbano essere accompagnati da speciali misure di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalla direttiva.

Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Tali amministrazioni sono definite dalla direttiva come tutte le amministrazioni diverse da quelle centrali, ovvero, per l'Italia, diverse dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri e dalla CONSIP (Concessionaria servizi informatici pubblici).

La relatrice, dopo aver rilevato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870, illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente Simone BOSSI avverte che la seduta già convocata per domani, martedì 30 ottobre, alle ore 9,30, è posticipata alle ore 10.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI PRESENTATI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 840**

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti del relatore 4.600, 5.0.600, 6.0.600, 9.600, 9.601, 10.600, 12.600, 15.601, 15.602, 15.603, 17.0.600, 18.600, 19.600, 21.600, 21.0.600, 21.0.601, 23.0.600, 26.0.600, 31.0.600, 32.0.500, 35.0.600, 35.0.601, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604, 36.600 e 38.0.600;

esaminati gli emendamenti del Governo 7.0.500, 28.500, 32.0.500, 36.500, 36.501, 36.502, 36.503 e 37.0.500;

esaminati altresì i subemendamenti agli emendamenti del Governo da 7.0.500/1 a 7.0.500/39, 28.500/1, 36.500/1, 36.500/2, 36.501/1, 36.501/2, 36.502/1, 36.503/1, 36.503/2, 37.0.500/1;

esaminate le riformulazioni di cui agli emendamenti 1.47 (testo 2), 1.9 (testo 2), 2.11 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 10.7 (testo 2), 14.32 (testo 2), 15.0.3 (testo 2), 16.0.7 (testo 2), 16.0.8 (testo 2), 18.10 (testo 2), 19.9 (testo 2), 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2), 23.0.10 (testo 2), 27.0.1 (testo 2), 29.0.3 (testo 2),

esprime, per quanto di competenza:

parere contrario sugli emendamenti 6.0.1 (testo 2) e 14.32 (testo 2), confermando il parere già reso in data 23 ottobre;

parere non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49

La 14^a Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo, elaborato in base alla delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), provvede a dare attuazione alla direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 27 novembre 2018;

considerato, in particolare, che:

– in attuazione della direttiva, lo schema di decreto prevede, all'articolo 3, comma 1, che a decorrere dal 18 aprile 2019 gli enti individuati dal codice degli appalti dovranno poter ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto, anche nel formato conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione. A tale scopo, il Sistema di interscambio di cui al decreto ministeriale n. 55 del 2013 consentirà una traduzione automatica dal formato europeo al formato «Fattura PA», inviandoli alle pubbliche amministrazioni;

– nell'ambito di applicazione sono compresi anche i contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione di quelli dichiarati segreti o che debbano essere accompagnati da speciali misure di sicurezza, in conformità a quanto previsto dalla direttiva;

– per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, l'articolo 4 differisce di 12 mesi (rispetto a un massimo di 30 mesi consentito dalla direttiva), ovvero al 18 aprile 2020, il termine di applicazione della normativa alle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Tali amministrazioni sono definite dalla direttiva come tutte le amministrazioni diverse da quelle centrali, ovvero, per l'Italia, diverse dalla Presidenza del Consiglio, dai Ministeri e dalla CONSIP (Concessionaria servizi informatici pubblici);

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/55/UE e alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

*Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI*

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 17,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETROTECNICHE ED ELETTRONICHE (FEDERAZIONE ANIE), DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) E DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822 (LEGGE EUROPEA 2018)